

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D. L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER SERVIZI DI FORMAZIONE OPERATORI TURISTICI SUL TURISMO ACCESSIBILE E SVILUPPO/MAPPATURA CONTENUTI SU SITI/ITINERARI ACCESSIBILI NEL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - C.I.G.: ZEF30816F4

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE PROT. N. 21/156 DEL 10/02/2021

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- occorre acquisire i servizi di formazione degli operatori turistici del territorio sul turismo accessibile e lo sviluppo/mappatura di contenuti su siti/itinerari accessibili nel Distretto Turistico dei Laghi in quanto necessari allo svolgimento delle specifiche funzioni ed attività di questo Ente;
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato in Elisa Montanari con l'assistenza esterna del Dott. Ugo Renato Palmieri che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- l'articolo 1 del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, dispone che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021"*;
- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

DATO ATTO che:

- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) D. L. n. 76/2020 è necessario disporre l'affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
- l'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] "*;
- il valore dei servizi di formazione degli operatori turistici del territorio sul turismo

accessibile e lo sviluppo/mappatura di contenuti su siti/itinerari accessibili nel Distretto Turistico dei Laghi oggetto dell'affidamento è pari ad euro 10.000,00 oltre a IVA determinato a seguito di contatti con il fornitore individuato, DIFFERENZA Società Cooperativa Sociale, come risulta dall'offerta del 20 e 23/12/2020 e successiva integrazione del 23/01/2021 che qui si richiama anche se materialmente non allegata;

- verrà stipulata una convenzione tra il richiedente del servizio, Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l., e il fornitore selezionato, DIFFERENZA Società Cooperativa Sociale, la cui bozza è allegata alla presente determina a contrarre;
- l'art. 1 comma 3 del D. L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), *possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016*;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

ACCERTATA l'esclusività del servizio offerto dalla Società Cooperativa Sociale, che permette di non attuare il principio di rotazione, e la congruità dell'offerta;

RITENUTO di procedere all'affidamento dei servizi al fornitore DIFFERENZA Società Cooperativa Sociale per l'importo complessivo di euro 10.000,00 (oltre IVA di legge);

Considerato che il fornitore DIFFERENZA Società Cooperativa Sociale è una cooperativa sociale di tipo B costituita nel 2016, attiva nel settore promozione della vita indipendente e della mobilità delle persone con disabilità, che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone con svantaggio e di attività che riguardano il turismo accessibile, la ristorazione e la comunicazione (www.differenzacoop.it);

Considerato che tra le attività della cooperativa sociale spiccano la formazione nelle scuole professionali, alle guide escursionistiche/naturalistiche e agli accompagnatori dedicati all' "accoglienza for all", la sensibilizzazione all'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, la progettazione in ambito del "turismo for all" e la creazione della catena dell'accessibilità, l'analisi e la mappatura del territorio dal punto di vista dell'accessibilità, la comunicazione delle opportunità accessibili esistenti attraverso i social e blog;

Considerata la competenza della Cooperativa Sociale DIFFERENZA verificata tramite sito web che, tra le molte esperienze lavorative maturate al suo interno, è promotrice del progetto "VCO for All", promuove la diffusione della cultura dell'accessibilità e dell'accoglienza turistica per tutti sul territorio del Verbano Cusio Ossola, ha creato tramite proprio personale contenuti per il sito web di Turisti per Caso, curato un blog sulla prestigiosa piattaforma di Vanity Fair e scritto per la rivista Vanity Fair Italia Magazine nonché ha effettuato svariati viaggi media in giro per il mondo per conto degli uffici turistici di diversi Paesi.

Considerato che il fornitore, in possesso delle caratteristiche necessarie, è in grado di fornire il servizio in tempi compatibili con le esigenze di questo Ente;

VISTI:

- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), Prot. INPS_24432151 del 14/01/2021 con esito regolare;
- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita dall'ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento e lo schema di convenzione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, a DIFFERENZA Società Cooperativa Sociale C.F. e P.IVA 02494450030 con sede Legale in Domodossola (VB), Via Mellerio 3, i servizi di formazione degli operatori turistici del territorio sul turismo accessibile e lo sviluppo/mappatura di contenuti su siti/itinerari accessibili nel Distretto Turistico dei Laghi, per l'importo di euro 10.000,00 oltre IVA pari a complessivi euro 12.200,00 (senza oneri di sicurezza);

2) di stabilire che la spesa totale di euro 12.200,00 IVA compresa trova riferimento al bilancio preventivo per l'anno 2021 alla voce "spese promozionali";

3) di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

4) di dare atto:

- che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. ZEF30816F4;
- che non è dovuto il contributo ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) per la partecipazione alle gare d'appalto inferiori a € 40.000,00 pertanto la procedura non comporta alcun costo per la stazione appaltante;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni al fornitore relativamente al conto corrente dedicato che all'assunzione del codice identificativo di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è Elisa Montanari con l'assistenza esterna del Dott. Ugo Renato Palmieri.

II PRESIDENTE

Francesco Gaiardelli

